

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente **ORDINANZA** nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 52645/2019 promossa da: nato in R rappresentato e difeso dall'Avv. MATTEO MEGNA; - ricorrente contro MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pit., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato - resistente -OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione cittadino del Con ricorso depositato il 30 luglio 2019 Bangladesh, ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia a Dhaka ha rigettato la richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare del figlio minore all'epoca della domanda di nulla osta, mato in in data Il Ministero degli Affari Esteri si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Esponeva parte ricorrente che in data 13.10.2016 la Prefettura di Milano aveva concesso il nulla osta al ricongiungimento familiare col figlio minore e con provvedimento in data 6.2.2018, notificato il 12.2.2019, la domanda era stata rigettata con la seguente motivazione: "la documentazione correlata alla Sua domanda di visto a comprova della sua identità e rapporto familiare con il sig (invitante) è falsa, come evidenziato dal rapporto investigativo dal quale è emerso che la Sua vera identità corrisponde a 🌉 il Suo vero padre è de l'isulta tuttora residente in Bangladesh"; che l'estratto dell'atto di nascita del Bangladesh, rilasciato dall'Ufficio di stato civile della città di Munshiganj, attestava la paternità del ricorrente secondo i registri del Paese di provenienza; che l'autorità consolare bengalese in Milano aveva certificato lo stato di famiglia del ricorrente, così composto: (moglie), (figlio), (figlio),

(padre), (figlia), (figlia) tutti a carico del ricorrente; che l'attività istruttoria dell'Ambasciata era stata insufficiente, avendo solo richiesto un'attività investigativa di una società privata e non avendo provveduto a effettuare l'esame del DNA che sarebbe stato risolutivo; che l'Ambasciata non aveva notificato il prescritto preavviso di rigetto ex art 10 bis L. n. 241/90 che avrebbe consentito di integrare l'istruttoria necessaria e la possibilità di sottoporsi eventualmente ai rilievi genetici; che sebbene non vi fossero motivi per mettere in

discussione la veridicità delle certificazioni provenienti dalle Autorità del Bangladesh, il richiedente chiedeva che nel giudizio fosse effettuato l'esame del DNA per accertare la paternità;. Chiedeva pertanto ordinarsi al Ministero convenuto il rilascio del visto, previo eventuale esperimento dei test genetici per l'accertamento della paternità.

Il Ministero si è costituito esponendo che dalla relazione della Ambasciata, depositata in atti, era emerso che i documenti allegati alla domanda di ricongiungimento erano falsi e che il ricorrente non era il padre del minore; che tale circostanza era emersa a seguito delle verifiche svolte attraverso un'agenzia investigativa (VFS Global), incaricata sulla base di un accordo stipulato dall'Ambasciata nel 2012; che il rapporto investigativo aveva evidenziato che l'identità del minore era diversa da quella dichiarata, non era figlio dell'odierno ricorrente, ma di tale e il suo vero nome era che in presenza di documentazione falsa o contraffatta sarebbe stato del tutto irrilevante procedere ad effettuare il test del DNA, così come contestato nel ricorso introduttivo in quanto a mente dell'art. 29 del D.lgs 286/1998 comma 1-bis, può avere luogo qualora lo status di familiare non possa essere accertato "mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione", mentre nel caso di specie la documentazione prodotta era risultata falsa. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 27 settembre 2020 la giudice ordinava effettuarsi il test del DNA, a cura dell'OIM, considerato che il figlio risiede in Bangladesh, su impulso di parte resistente, dando il termine di 4 mesi per l'effettuazione degli esarzi genetici e onerando parte resistente di depositare i risultati, rinviando all'uopo all'udienza del 23 febbraio 2021.

A causa dell'emergenza pandemica è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza.

Nel termine concesso il Ministero ha depositato note limitandosi a chiedere il rigetto della domanda, mentre parte ricorrente ha depositato note evidenziando che non era stato dato impulso per l'effettuazione dei test genetici e che parte resistente non solo nulla aveva depositato, ma nemmeno nulla aveva allegato in merito a tale comportamento omissivo che doveva essere valutato ai sensi dell'art 116 c.p.c.. Evidenziava, inoltre, che l'Agenzia VFS di Dhaka, incaricata dall'Ambasciata, era stata in passato al centro di censure e perplessità circa la legittimità del proprio operato e oggetto di una interrogazione parlamentare del 22 settembre 2015, mentre parte resistente non aveva fornito prova utile a inficiare la veridicità dei documenti rilasciati dalle Autorità del Bangladesh.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'amministrazione ha contestato la veridicità del rapporto di paternità e dei documenti rilasciati dalle Autorità del Bangladesh sulla base di una relazione investigativa di una società privata non depositata in atti. L'Amministrazione convenuta ha depositato in atti solo il certificato di iscrizione scolastica di un ragazzo tale senza specificare il motivo per il quale sarebbe la stessa persona del figlio del ricorrente e quali indagini erano state effettuate per giungere a tali conclusioni, sicchè non essendovi alcuna certezza della falsità della documentazione prodotta l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad effettuare l'esame del DNA per l'accertamento della paternità già in sede di istruttoria per il rilascio del visto.

Dalla documentazione depositata non può, pertanto, trarsi prova della falsità della certificazione rilasciata dalle autorità bengalesi non solo in Bangladesh, ma anche dal Consolato di Milano.. Senza contare che l'agenzia investigativa della quale si serve l'Ambasciata è stata oggetto di denunce, così come riportato nelle memorie depositate da parte ricorrente.

Inoltre, l'Amministrazione non ha ottemperato all'ordine del giudice di effettuare gli esami genetici onde verificare il rapporto di paternità e di depositarli in giudizio, test che il ricorrente aveva chiesto di effettuare già con il ricorso.

Non vi è dubbio che da tale comportamento processuale inottemperante all'ordine del giudice possano trarsi argomenti di prova ai sensi dell'art 116 c.p.c..

L'esame del DNA sarebbe stato, infatti, risolutivo al fine di accertare il rapporto di paternità e non è stato effettuato a causa dell'inerzia dell'Amministrazione che non ha fornito alcuna spiegazione di ciò nelle note scritte depositate cinque giorni prima dell'udienza.

Alla soccombenza segue la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate come de dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale:

> La GIUDICE Silvia Albano